
Seduta della
Delegazione
svizzera

Agosto 2027

Oggetto

La Svizzera deve
aderire all'Alleanza
internazionale delle
democrazie (AID)?



Consiglio civico federale per i negoziati internazionali (CCFNI)
Ufficio della Delegazione svizzera

Indice

In breve: l'adesione della Svizzera all'AID →	4–5
Il quesito in votazione →	6
Cronologia degli eventi →	8
Nel dettaglio: che cos'è l'AID? →	10
Verbale dei negoziati →	15
Carta fondativa dell'AID →	16
Protocollo di misure immediate →	24
Regolamento →	28



Voting booklet in English:
scan the QR code
Opuscolo di voto in inglese:
scansionare il codice QR

Allestito su incarico
del CCFNI, destinato
esclusivamente ai membri
della Delegazione svizzera.

In breve**Adesione della Svizzera
all'Alleanza internazionale
delle democrazie (AID)**

Situazione iniziale

Delegazione
svizzera

Nella primavera del 2027 il Parlamento svizzero ha deciso che, nei negoziati internazionali, l'ultima parola spetta alla popolazione. D'ora in poi vengono quindi sorteggiate persone che decidono in rappresentanza di tutti. Questo organo decisionale è chiamato «**Delegazione svizzera**».

Crisi della
democrazia

In tutto il mondo la **democrazia è sotto pressione**. In molti paesi le persone hanno meno diritti democratici di prima (libertà di opinione, elezioni libere, protezione delle minoranze). **Nuove tecnologie** trasformano la distribuzione del potere e dell'informazione. Le **tensioni geopolitiche**, cioè conflitti e guerre tra paesi e all'interno delle società, si intensificano. Diverse crisi si acquiscono e creano un contesto difficile per le democrazie.

Nascita
dell'AID

Oltre quaranta democrazie fondano un'alleanza: l'Alleanza internazionale delle democrazie (AID). L'AID protegge la democrazia verso l'esterno e all'interno. Esamina anche i propri Stati membri. I paesi cooperano economicamente e si aiutano in caso di minaccia. Le decisioni a maggioranza dell'AID valgono per tutti i membri, anche per chi ha votato diversamente. **La Svizzera può esserne un paese fondatore**. Oggi la Delegazione svizzera decide: aderire o no?

L'oggetto

Cronologia degli eventi 2026–2027 → p. 8

Che cos'è l'Alleanza internazionale delle democrazie (AID)?
→ p. 10, versione integrale

Concretamente? → p. 16, Carta, → p. 24, Protocollo di misure immediate

**Quesito in
votazione**

La Svizzera deve aderire all'Alleanza internazionale delle democrazie (AID)?¹

**Posizione dei
favorevoli**

Sì

1. Le sfide del XXI secolo possono essere risolte solo nell'unione di Stati democratici, non con azioni nazionali solitarie.
2. La Svizzera è da sempre un luogo di cooperazione internazionale. Proprio un piccolo paese come la Svizzera ha bisogno di fare fronte comune, sul piano diplomatico, militare ed economico, per restare sovrano.
3. L'IA, i colossi tecnologici e la disinformazione sono un pericolo per la democrazia. Solo una regolamentazione comune può essere efficace. (Misure immediate 7, 8, 10)
4. Per la prima volta le cittadine e i cittadini ottengono una rappresentanza democratica adeguata all'interconnessione globale del mondo. (Art. 4, art. 9, art. 10)
5. L'adesione garantisce l'accesso al mercato, le catene di approvvigionamento e un fondo comune di ricerca. Chi cofonda l'alleanza ne definisce anche le regole. Chi resta in disparte dovrà poi adottarle senza essere consultato. (Art. 13, misura immediata 6)

1 Un sì della Delegazione svizzera autorizza la Svizzera a firmare i Trattati di Zurigo con riserva di ratifica. La ratifica sottostà a referendum obbligatorio (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.) e richiede la doppia maggioranza di popolo e Cantoni.

Posizione dei contrari

No

1. Con l'adesione la Svizzera perde la propria sovranità popolare: giudici stranieri (Consiglio dei guardiani) dovrebbero giudicare la nostra democrazia. (Art. 7)
2. L'adesione significa la fine della neutralità. La Svizzera perde il suo ruolo di mediatrice e diventa dipendente dall'AID. (Art. 11 cpv. 2)
3. L'adesione costa alla Svizzera circa 25 miliardi di franchi all'anno, di cui circa 21 miliardi in più per l'esercito.² (Misure immediate 1, 4, 5)
4. L'alleanza mette la Svizzera in rotta di collisione con gli Stati Uniti e altre grandi potenze ed esclude i paesi cosiddetti non democratici, in maggioranza del Sud globale. Le conseguenze economiche sarebbero imprevedibili. (Art. 13, misura immediata 7)
5. La situazione mondiale richiede più cooperazione, non più blocchi contrapposti.

2 Calcolo secondo il Protocollo di misure immediate (3% del PIL per la sicurezza democratica, di cui almeno il 2,5% del PIL per la difesa), riferito al PIL svizzero stimato per il 2027 (SECO). Nel rispetto del freno all'indebitamento ne risulterebbero massicci aumenti delle imposte accompagnati da misure di risparmio in altri settori.

2026-2027 Cronologia degli eventi

2026

Gennaio

In un discorso al WEF di Davos il primo ministro canadese Carney mette in guardia dalla fine dell'ordine mondiale liberale e invita le democrazie a unirsi.

Maggio-luglio

Blocco dello stretto di Hormuz. Penurie di petrolio, gas e fertilizzanti nell'Asia meridionale.

Agosto

Ondate di caldo causano nuove perdite di raccolti. Disordini per le penurie nell'Asia meridionale e in parti dell'Africa orientale.

Settembre

La Cina annette le isole Spratly filippine. / L'AfD conquista la maggioranza assoluta in Sassonia-Anhalt.

Ottobre

Gli Stati Uniti forzano un cambio di regime a Cuba.

Novembre

Midterm americane: sconfitta di misura dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti. Trump dichiara manipolati singoli collegi elettorali e rivendica la vittoria per i repubblicani.

Dicembre

Primo incontro di 55 democrazie liberali a Toronto, su invito del Canada.

2027

Gennaio

Il 7 gennaio gli Stati Uniti escono dall'ONU, dalla NATO e dall'OMC. Trump annuncia di voler fare della sede ONU di New York la nuova sede della coalizione internazionale «Board of Peace».

Febbraio

Secondo incontro di una cinquantina di Stati democratici a Seul. Dichiarazione d'intenti per la fondazione di un'alleanza internazionale delle democrazie. Trump minaccia gli Stati partecipanti di conseguenze economiche.

Marzo	Un'«alleanza contro natura» nel Parlamento svizzero fa passare una modifica di legge: nei negoziati internazionali l'ultima parola spetterà d'ora in poi a una delegazione di cittadini estratta a sorte. / Putin mette in guardia da un genocidio dei russofoni in Lettonia.
Aprile	India: elezioni anticipate dopo la rottura della coalizione. Il primo ministro Modi non è rieletto; l'alleanza progressista INDIA prende il potere.
Maggio	Le Pen, del Rassemblement National, vince le presidenziali francesi. / Nuovo incontro di democrazie liberali nel Kerala, su invito del nuovo governo indiano: circolano le prime bozze di una carta fondativa.
Giugno	La Svizzera respinge alle urne, con il 53 per cento dei voti, il trattato doganale con gli Stati Uniti. Trump alza al 45 per cento i dazi sui prodotti svizzeri. / La Francia annuncia un'ampia riforma della giustizia, che prevede tra l'altro la nomina dei giudici della Corte di cassazione da parte del presidente e una nuova camera disciplinare sotto controllo governativo.
Luglio	Attentati terroristici islamisti coordinati in più paesi europei. Seguono, organizzati sui social media, tumulti di stampo pogrom contro gli immigrati nel Regno Unito, in Francia e in Germania. / Movimenti di truppe russe e schermaglie al confine lettone. / Scandalo big tech: un gruppo americano ha manipolato elezioni in più democrazie tramite contratti governativi; parallelamente vengono provate operazioni di disinformazione russe.
Due giorni prima dell'IDA Conference, Zurich 2027	Per 24 ore l'accesso a infrastrutture cloud americane centrali si interrompe nell'UE e in Brasile, ufficialmente dichiarato «operazione di manutenzione». Gli Stati colpiti vi vedono un colpo di avvertimento degli Stati Uniti. Lungi dal lasciarsi intimidire, 45 Stati concordano, con i «Trattati di Zurigo», la fondazione dell'AID. Su richiesta della Svizzera i paesi partecipanti sospendono la cerimonia di fondazione e danno alla Confederazione due ore per decidersi.

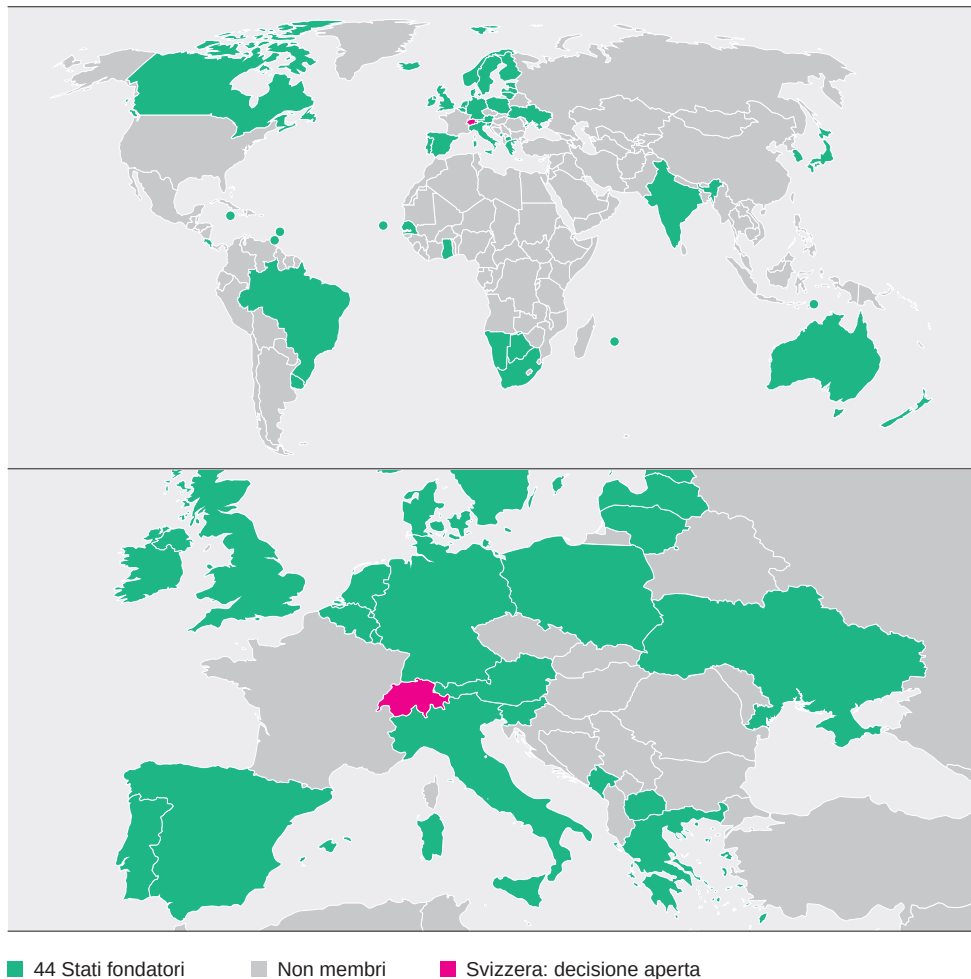
Nel dettaglio

L'Alleanza internazionale delle democrazie (AID)

Definizione

L'Alleanza internazionale delle democrazie (AID) è una nuova alleanza di Stati che si forma in risposta all'erosione dell'ordine globale.

IDA Conference, Zurich 2027 — Stati fondatori



Obiettivi

L'AID affronta le sfide del XXI secolo. Si concepisce come **custode della democrazia** nel mondo intero, si dedica alla **democrazia militante** e la difende dalle minacce interne ed esterne. (Art. 1, art. 2)

Alleanza e
salvaguardia della
democrazia

L'alleanza persegue una **strategia di indipendenza economica** dagli Stati terzi e **di assistenza collettiva** nelle questioni di politica di sicurezza. (Art. 11 [assistenza collettiva], art. 13 [cooperazione economica], misura immediata 6 [mercato comune])

Sicurezza
democratica

Gli Stati membri si impegnano a destinare ogni anno almeno il 3 per cento del PIL al rafforzamento della sicurezza democratica (di cui lo 0,2 per cento per la costituzione dell'AID e il fondo di solidarietà; per i membri europei il 2,5 per cento per la difesa). (Misura immediata 1, misura immediata 4 [3% del PIL], misura immediata 5 [difesa])

Democrazia
militante

Un approccio centrale è la democrazia militante. Essa può sanzionare con la revoca dei diritti fondamentali le persone e le organizzazioni che, in modo comprovato e sistematico, mettono in pericolo la democrazia. (Art. 12 [democrazia militante])

Organi

L'AID comprende istituzioni democratiche condivise nonché il referendum dell'Alleanza e l'iniziativa dei cittadini. (Art. 10 [referendum dell'Alleanza e iniziativa dei cittadini])

Quattro istituzioni dirigono l'AID. Prime elezioni al più tardi entro fine 2029; fino ad allora vale il Protocollo di misure immediate.

Il Parlamento (art. 4, misura immediata 2): 1000 seggi, eletti direttamente, proporzionali alla popolazione, nessuno Stato > 1/3.

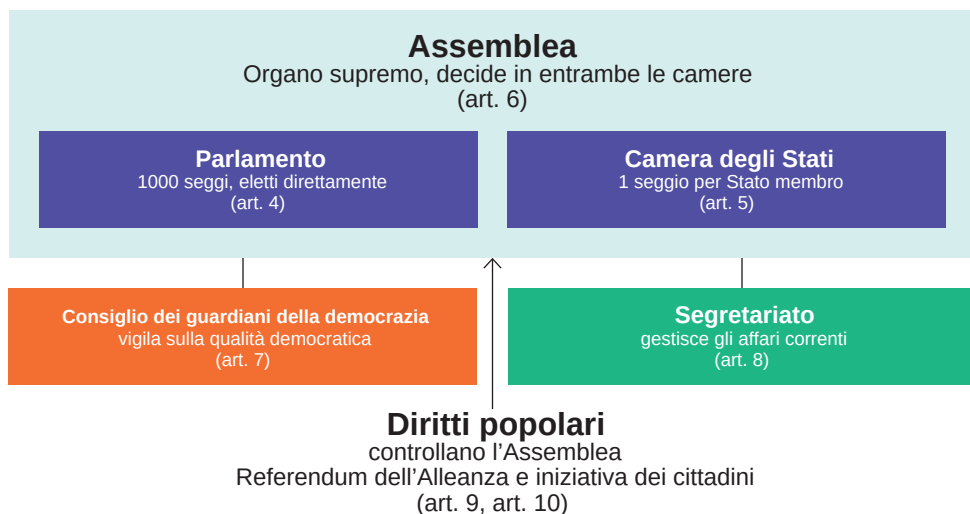
La Camera degli Stati (art. 5): 1 seggio per Stato membro.

L'Assemblea (art. 6): Parlamento e Camera degli Stati; i progetti richiedono l'approvazione di entrambe le camere.

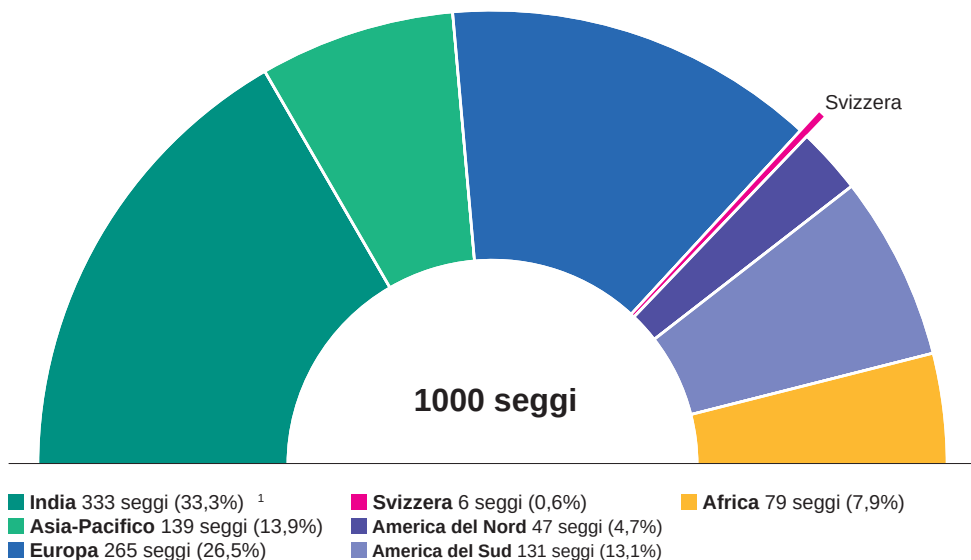
Il Consiglio dei guardiani della democrazia (art. 7): vigila sulla qualità democratica; può avviare sanzioni fino all'esclusione.

Il Segretariato (art. 8): gestisce gli affari correnti; diretto da un segretario o una segretaria generale.

Organigramma delle istituzioni dell'AID



Ripartizione dei seggi in Parlamento



Misure immediate

Affinché l'AID sia operativa fin dalla fondazione, essa adotta un Protocollo di misure immediate (→ p. 24, Protocollo di misure immediate) con prescrizioni su sicurezza, indipendenza economica e formazione democratica dell'opinione:

- Misura immediata 7: regolamentazione delle piattaforme
- Misura immediata 8: regolamentazione dell'IA
- Misura immediata 9: trasparenza del finanziamento politico
- Misura immediata 10: sfera pubblica digitale e competenza mediatica

¹ Quota di seggi limitata a un terzo (misura immediata 2). L'India è perciò indicata separatamente dall'Asia-Pacifico.

Verbale dei negoziati¹

I seguenti punti negoziali sono stati sospesi. Segnano i limiti dell'AID e sono destinati alla discussione in Parlamento dopo la sua costituzione nel 2030.

Protezione
del clima

Un gruppo di paesi guidato dal Brasile chiedeva misure vincolanti di lotta al cambiamento climatico come parte integrante della Carta e del Protocollo di misure immediate. Diversi Stati membri hanno rifiutato. Né la Carta né le misure immediate contengono impegni concreti per la protezione del clima.

Disuguaglianza
economica

La disuguaglianza economica come causa dell'erosione democratica. Le richieste di imposte sul patrimonio, imposte di successione e aliquote minime per le imprese sono state sacrificate al compromesso.

Lotta alle
conseguenze
sociali

Lotta alle conseguenze sociali dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Proposta di Stati minori. Fallita per la resistenza di Giappone, Corea del Sud, Germania e Regno Unito.

Divieto di
armi IA

Diversi Stati chiedevano un divieto vincolante dei sistemi d'arma autonomi basati sull'IA. Australia, Germania, India, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito hanno rifiutato. Come compromesso l'alleanza si impegna a livello internazionale per una moratoria mondiale (misura immediata 8).

Corte
costituzionale

Una corte costituzionale come condizione di adesione. Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito hanno rifiutato.

Taiwan

La democrazia modello è stata esclusa dai negoziati per motivi di sicurezza. Capo Verde ha presentato ricorso.

1 Allegato redazionale alla Carta, non fa parte del testo del trattato



Carta fondativa dell'Alleanza internazionale delle democrazie

**International Democratic Alliance (IDA), completata dal
Protocollo di misure immediate. Adozione prevista nell'agosto
2027 a Zurigo.**

Preambolo

NOI, GLI STATI FONDATORI DELL'ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE
DEMOCRAZIE,

SORRETTI dalla convinzione che la società libera e aperta sia l'ordine che meglio
serve l'autodeterminazione e il benessere degli esseri umani;

GUIDATI dai fini e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e nel rispetto del
diritto internazionale;

CONSTATANDO che la democrazia perde terreno nel mondo e che l'ordine
internazionale fondato sul diritto internazionale è sottoposto a una pressione
crescente;

PROFONDAMENTE CONVINTI che democrazie vive siano la migliore garanzia di
pace e che la promozione dei valori democratici costituisca il mezzo più efficace
per assicurare la pace mondiale;

CONSAPEVOLI che i grandi sconvolgimenti del presente, tecnologici, geopolitici
ed economici, superano le forze dei singoli Stati e che le società libere possono
contribuire a plasmare questa evoluzione solo insieme;

RISOLUTI a preservare le generazioni future dalla perdita strisciante delle libertà
democratiche;

CI UNIAMO per assicurare il futuro della democrazia e fondare l'Alleanza
internazionale delle democrazie.



Capitolo I – Valori e principi

Articolo 1

Fini dell'Alleanza delle democrazie

I fini dell'Alleanza delle democrazie sono:

- rafforzare e proteggere la democrazia come forma di Stato e di società tra i suoi membri;
- contribuire alla sicurezza internazionale e respingere le minacce contro i membri;
- affrontare insieme, con mezzi democratici, le sfide globali del XXI secolo.

Articolo 2

Impegno per la democrazia

1 L'Alleanza delle democrazie si riconosce nella democrazia come la forma politica in cui si realizzano la dignità umana, la libertà e l'autodeterminazione. Intende la democrazia come una conquista che ha bisogno di essere difesa e si rinnova solo nell'esercizio e nel confronto costanti.

2 I valori su cui si fonda l'Alleanza delle democrazie sono la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Democrazia, Stato di diritto e diritti umani sono indivisibili; si sostengono e si limitano a vicenda.

3 Questi valori sono comuni agli Stati membri e caratterizzano una società contraddistinta da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini.

4 Elementi essenziali dell'ordine democratico e al tempo stesso condizioni di adesione sono elezioni libere ed eque, Stato di diritto e giustizia indipendente, un governo trasparente e responsabile, la protezione dei diritti fondamentali politici, la protezione delle minoranze nonché una sfera pubblica pluralistica e una stampa libera.

Articolo 3

Sussidiarietà

1 L'Alleanza delle democrazie agisce solo dove gli Stati membri non possono raggiungere l'obiettivo perseguito, da soli o in associazione tra singoli Stati, con effetto comparabile.

2 A livello dell'Alleanza delle democrazie sono assunti in particolare i compiti in cui le singole democrazie non possono agire in modo strutturalmente sovrano, segnatamente la difesa comune, la protezione del clima e delle basi naturali della vita, la regolamentazione



delle piattaforme digitali e delle tecnologie strategiche del futuro nonché la salvaguardia dell'ordine internazionale.

Capitolo II – Organi dell'Alleanza delle democrazie

Articolo 4

Parlamento dell'Alleanza delle democrazie

- 1 Il Parlamento dell'Alleanza delle democrazie è la rappresentanza direttamente eletta delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Conta mille seggi.
- 2 L'Assemblea stabilisce la ripartizione dei seggi a maggioranza di due terzi in entrambe le camere e la adegua dopo ogni ammissione di un nuovo membro. La ripartizione dei seggi si basa sulla popolazione degli Stati membri. Ogni membro è rappresentato in Parlamento, gli Stati più piccoli ricevono un peso supplementare e nessuno Stato detiene da solo la maggioranza dei seggi.
- 3 Le cittadine e i cittadini dell'Alleanza delle democrazie eleggono il Parlamento ogni cinque anni a suffragio universale, libero, uguale e segreto.
- 4 Il Parlamento decide insieme alla Camera degli Stati secondo l'articolo 6. Disciplina da sé la propria organizzazione interna a maggioranza di due terzi.

Articolo 5

Camera degli Stati

- 1 Nella Camera degli Stati ogni Stato membro dispone di un voto.
- 2 Tra le sessioni dell'Assemblea la Camera degli Stati assicura il coordinamento operativo dell'Alleanza delle democrazie: prepara le decisioni dell'Assemblea, coordina la reazione alle minacce e l'assistenza e vigila sull'attuazione delle decisioni da parte del Segretariato.

Articolo 6

Assemblea

- 1 L'Assemblea è l'organo supremo dell'Alleanza delle democrazie. Si compone della Camera degli Stati e del Parlamento dell'Alleanza delle democrazie e decide in entrambe le camere.
- 2 L'Assemblea decide sul bilancio, sull'ammissione, la sospensione e l'esclusione di membri nonché sui protocolli aggiuntivi alla presente Carta e al Protocollo di misure immediate. Le decisioni ordinarie richiedono la maggioranza in entrambe le camere; essa è ricercata per consenso.
- 3 Le decisioni su ammissione, sospensione, esclusione, bilancio e modifica della presente Carta richiedono la maggioranza di due terzi in entrambe le camere.

§

Articolo 7**Consiglio dei guardiani della democrazia**

- 1 Il Consiglio dei guardiani della democrazia custodisce l'ordine democratico dell'alleanza e vigila sul rispetto dei valori di cui all'articolo 2 negli Stati membri.
- 2 Se il Consiglio dei guardiani della democrazia constata che uno Stato membro viola in modo grave e persistente i valori di cui all'articolo 2, può, al termine di una procedura graduata:
 - disporre la revoca del diritto di voto;
 - ordinare l'esclusione temporanea dall'accesso preferenziale al mercato secondo l'articolo 13 e dal fondo di solidarietà secondo l'articolo 16;
 - proporre all'Assemblea la sospensione degli altri diritti di membro nonché l'esclusione.
- 3 Le decisioni del Consiglio dei guardiani della democrazia di cui al capoverso 2 possono essere impugnate dallo Stato interessato davanti all'Assemblea; questa può annullarle a maggioranza di due terzi in entrambe le camere.
- 4 La composizione, i criteri di valutazione dei valori di cui all'articolo 2 nonché le competenze del Consiglio dei guardiani della democrazia sono stabiliti dall'Assemblea a maggioranza di due terzi in entrambe le camere. Fino alla prima determinazione vale il regime transitorio del Protocollo di misure immediate.

Articolo 8**Segretariato**

- 1 Il Segretariato è diretto da una segretaria generale o un segretario generale, eletta o eletto dall'Assemblea.
- 2 Gestisce gli affari correnti dell'Alleanza delle democrazie e ne amministra i mezzi.
- 3 Il personale del Segretariato risponde unicamente all'Alleanza delle democrazie.

Capitolo III – Cittadinanza e diritti popolari**Articolo 9****Cittadinanza dell'Alleanza delle democrazie**

- 1 È cittadina o cittadino dell'alleanza chi possiede la cittadinanza di uno Stato membro.
- 2 Le cittadine e i cittadini hanno il diritto di partecipare alle elezioni del Parlamento secondo l'articolo 4 nonché ai referendum dell'Alleanza e alle iniziative dei cittadini secondo l'articolo 10. In caso di cittadinanze multiple di Stati membri, la partecipazione al voto è ammessa in un solo Stato membro.

§

Articolo 10

Referendum dell'Alleanza e iniziativa dei cittadini

- 1 Le decisioni dell'Assemblea sottostanno al referendum dell'Alleanza su richiesta di un terzo degli Stati membri o su richiesta di un'iniziativa dei cittadini riuscita.
- 2 Un'iniziativa dei cittadini riesce se, entro un anno, è sostenuta dall'1 per cento delle cittadine e dei cittadini aventi diritto di voto, provenienti da almeno la metà degli Stati membri, dovendo in ciascuno di questi Stati membri essere raggiunto un numero minimo di firme.
- 3 Una decisione sottoposta al referendum dell'Alleanza è considerata accettata se due terzi degli Stati membri, in quanto Stati, l'approvano.
- 4 L'Assemblea disciplina a maggioranza di due terzi le modalità della procedura, gli ambiti d'iniziativa, i numeri minimi di firme per Stato membro e i termini.

Capitolo IV – Assistenza collettiva e protezione della democrazia

Articolo 11

Assistenza collettiva

- 1 Gli Stati membri considerano gli attacchi sistematici contro i processi democratici di un membro una minaccia per l'intera Alleanza delle democrazie.
- 2 In caso di un simile attacco gli Stati membri si consultano senza indugio e adottano insieme misure coordinate per proteggere il membro colpito, in particolare mediante sanzioni coordinate, misure doganali e commerciali nonché passi politici, giuridici e tecnici contro gli autori dell'attacco.
- 3 L'assistenza militare resta riservata alla libera decisione di ogni Stato membro e non pregiudica lo statuto costituzionale dei membri neutrali o non allineati.
- 4 Ogni Stato membro mantiene e sviluppa costantemente le proprie capacità di difesa del proprio ordine democratico.

Articolo 12

Democrazia militante

- 1 Alle persone e alle organizzazioni che, in modo comprovato e sistematico, minano l'ordine democratico fondamentale con mezzi illegittimi possono essere revocate temporaneamente singole posizioni di diritto fondamentale, in particolare l'invocazione delle libertà di opinione, di riunione e di associazione.
- 2 La revoca avviene in una procedura conforme allo Stato di diritto davanti a un tribunale indipendente dello Stato membro interessato. Il criterio comune è stabilito dal Consiglio dei guardiani della democrazia alla luce dei valori di cui all'articolo 2.



- 3 La semplice difesa di opinioni divergenti, di opposizione o critiche del sistema non giustifica alcuna revoca.

Capitolo V – Cooperazione economica

Articolo 13

Cooperazione economica e indipendenza strategica

- 1 Le condizioni di una democrazia sostenibile esigono l'indipendenza strategica dagli Stati esterni all'Alleanza delle democrazie.
- 2 La qualità di membro fonda vantaggi economici concreti rispetto agli Stati terzi, in particolare accesso preferenziale al mercato, acquisti comuni nonché preferenze doganali e commerciali. Tra i membri l'Alleanza delle democrazie persegue un mercato comune e norme comuni.

Capitolo VI – Qualità di membro e finanziamento

Articolo 14

Qualità di membro e adesione

- 1 Membri fondatori sono gli Stati che firmano e ratificano la presente Carta e il Protocollo di misure immediate.
- 2 L'adesione è aperta a ogni Stato che soddisfa i valori e gli elementi essenziali di cui all'articolo 2 e assume gli obblighi della presente Carta e del Protocollo di misure immediate.
- 3 L'Assemblea decide sull'ammissione a maggioranza di due terzi in entrambe le camere.
- 4 Agli Stati che si trovano sulla via del consolidamento democratico può essere accordato uno statuto di associato con diritti e obblighi limitati.

Articolo 15

Recesso

- 1 Ogni Stato membro può recedere mediante una decisione popolare.

Articolo 16

Contributi e fondo di solidarietà

- 1 L'Alleanza delle democrazie si finanzia con i contributi annuali dei membri.
- 2 L'importo, la base di calcolo e l'impiego dei contributi sono stabiliti dall'Assemblea nel bilancio annuale a maggioranza di entrambe le camere. Fino alla prima elezione del Parlamento nel 2030 vale il regime transitorio del Protocollo di misure immediate.



- 3 L'Alleanza delle democrazie mantiene un fondo di solidarietà strategico, che può essere attivato in caso di minaccia democratica acuta contro uno Stato membro.

Capitolo VII – Disposizioni finali

Articolo 17

Protocollo di misure immediate

- 1 La presente Carta e il Protocollo di misure immediate formano i Trattati di Zurigo; entrano in vigore simultaneamente e sono parte integrante dell'Alleanza delle democrazie.
- 2 Esso disciplina le misure immediatamente necessarie nonché le disposizioni transitorie fino alla prima elezione del Parlamento nel 2030.
- 3 L'interpretazione, l'adeguamento e l'ampliamento del Protocollo di misure immediate spettano all'Assemblea secondo le regole decisionali della presente Carta.

Articolo 18

Attuazione e rendicontazione

- 1 Gli Stati membri adottano le misure legislative e amministrative necessarie all'attuazione della presente Carta e del Protocollo di misure immediate.
- 2 Ogni Stato membro presenta ogni anno all'Assemblea un rapporto di attuazione.
- 3 Il Segretariato sostiene l'attuazione e tiene un registro pubblico dei rapporti di attuazione.

Articolo 19

Rapporto con altri obblighi di diritto internazionale

- 1 La presente Carta non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite. In caso di conflitto prevalgono gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite.
- 2 Gli Stati membri che adempiono obblighi derivanti da altre alleanze difensive coordinano i loro contributi con i corrispondenti obblighi del Protocollo di misure immediate.

Articolo 20

Disposizioni finali

- 1 La presente Carta è aperta alla firma a Zurigo ed è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il depositario. Entra in vigore con il deposito del 30° strumento di ratifica.
- 2 Depositaria della presente Carta è la Confederazione Svizzera. Il depositario notifica agli Stati membri le firme, le ratifiche, le adesioni e i recessi.



Articolo finale — I Trattati di Zurigo

Noi, gli Stati firmatari,

Australia, Austria, Barbados, Belgio, Botswana, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea del Sud, Costa Rica, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Maurizio, Montenegro, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Senegal, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Timor-Leste, Trinidad e Tobago, Ucraina, Uruguay

dichiariamo:

Crediamo che in futuro la democrazia debba essere difesa e sviluppata in comune, affinché superi con successo le sfide dell'epoca in corso.

Ci uniamo, con coraggio, lungimiranza, ragione e solidarietà.

Let Democracy Arise!

Zurigo, agosto 2027

§

Protocollo di misure immediate

Parte integrante della Carta. Adozione prevista in occasione dell'IDA Conference nell'agosto 2027 a Zurigo.

La situazione geopolitica non lascia all'Alleanza delle democrazie il tempo di attendere la costituzione del Parlamento nel 2030. Le undici misure seguenti entrano in vigore con la Carta e sono vincolanti fino al 2030.

Parte I — Fase transitoria dal 2027 al 2030

Misura immediata 1

Finanziamento transitorio dello 0,2 per cento del PIL

- Fino alla prima elezione del Parlamento nel 2030 ogni Stato membro versa ogni anno all'Alleanza delle democrazie lo 0,2 per cento del proprio prodotto interno lordo.
- La parte preponderante confluisce nei programmi dell'alleanza, in particolare nel fondo di solidarietà e nel fondo comune di ricerca e investimento secondo la misura immediata 6.
- Il fondo di solidarietà è attivato in caso di minaccia democratica acuta contro un membro. Sull'attivazione decide la Camera degli Stati su richiesta del Consiglio dei guardiani o di un membro interessato.

Misura immediata 2

Camera degli Stati dal 2028

- La Camera degli Stati entra in funzione al più tardi nel 2028.
- Fino alla costituzione del Parlamento nel 2030 assume da sola i compiti dell'Assemblea.
- Per la prima elezione del Parlamento nel 2030 la ripartizione dei seggi è proporzionale alla popolazione degli Stati membri, senza che alcuno Stato membro riunisca più di un terzo dei seggi (al massimo 333).
- Con la costituzione del Parlamento l'Assemblea passa al modo bicamerale previsto dalla Carta.

Misura immediata 3

Consiglio dei guardiani della democrazia dal 2028

- Il Consiglio dei guardiani entra in funzione al più tardi nel 2028.
- Il parlamento di ogni Stato membro nomina una persona professionalmente

§

qualificata e politicamente indipendente per un mandato di dieci anni senza rielezione.

- Il Consiglio dei guardiani pubblica ogni anno un rapporto di esame della democrazia; il primo rapporto esce nel 2028.
- Il rapporto si basa sul Varieties of Democracy Index dell'Università di Göteborg nonché, a complemento, sul Bertelsmann Transformation Index e su Freedom House.

Parte II – Politica operativa

Misura immediata 4

Tre per cento del PIL per la sicurezza democratica

- Ogni Stato membro investe ogni anno almeno il 3 per cento del proprio prodotto interno lordo nella propria sicurezza democratica (difesa, infrastrutture critiche, resilienza delle istituzioni democratiche, capacità digitali ed economiche indipendenti nonché coesione sociale).
- In caso di deficit democratici constatati nel rapporto di esame della democrazia, la quota obbligatoria sale fino al 5 per cento.

Misura immediata 5

Quota di difesa del 2,5 per cento del PIL per i membri europei

- Gli Stati membri europei destinano alla difesa almeno il 2,5 per cento del proprio prodotto interno lordo.
- Questa quota rientra nell'obbligo del 3 per cento secondo la misura immediata 4.

Misura immediata 6

Mercato comune e indipendenza strategica

- Smantellamento delle barriere commerciali e di mercato sul modello di un mercato interno comune.
- Preferenza alle imprese degli Stati membri negli appalti pubblici.
- Ricerca, investimenti e norme comuni nei semiconduttori, nell'intelligenza artificiale, nelle infrastrutture cloud e di comunicazione nonché nelle materie prime strategiche.
- Fondo comune annuale di ricerca e investimento di almeno 50 miliardi di euro.

Misura immediata 7

Piattaforme sotto controllo estero

Le piattaforme, i servizi digitali e le infrastrutture digitali critiche con influenza considerevole sulla sfera pubblica democratica che si trovano

§

sotto l'influenza determinante di Stati esterni all'alleanza devono, entro il 2030, passare in proprietà di un ente con sede in uno Stato membro oppure cessare la loro attività all'interno dell'alleanza.

Misura immediata 8 **Governance dell'intelligenza artificiale**

- I sistemi di IA nei processi decisionali statali, nelle procedure elettorali e nell'amministrazione pubblica sottostanno a supervisione umana e a verificabilità giudiziaria.
- I sistemi algoritmici che orientano in modo determinante la diffusione di contenuti politici sottostanno a una vigilanza indipendente.
- I sistemi concepiti per manipolare le preferenze politiche sono vietati.
- L'Alleanza delle democrazie si impegna a livello internazionale per una moratoria mondiale sui sistemi d'arma autonomi basati sull'IA.

Misura immediata 9 **Trasparenza del finanziamento politico**

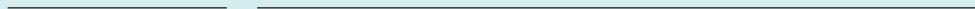
- I partiti, le organizzazioni di campagna elettorale e i gruppi d'interesse politicamente attivi dichiarano le loro fonti di finanziamento a un'autorità indipendente.
- L'alleanza sviluppa norme minime comuni in materia di trasparenza.

Misura immediata 10 **Sfera pubblica digitale e competenza mediatica**

- L'alleanza promuove la creazione di uno spazio pubblico digitale gestito da enti di diritto pubblico orientati al bene comune.
- Gli Stati membri respingono insieme le ingerenze straniere attraverso la disinformazione nonché i contenuti manipolati e generati dall'IA.
- Gli Stati membri promuovono la competenza mediatica e la formazione digitale nella scuola e nella società.

Misura immediata 11 **Adeguamento**

- Fino alla costituzione del Parlamento nel 2030 il protocollo è vincolante e non modificabile.
- Gli adeguamenti sono decisi dall'Assemblea neocostituita a maggioranza di due terzi in entrambe le camere; sottostanno al referendum dell'Alleanza secondo l'articolo 10 della Carta.



Delegazione svizzera

Regolamento¹

Il regolamento disciplina la procedura per le sedute della Delegazione svizzera, convocata conformemente al decreto federale del 18 marzo 2027 per stabilire la posizione della Svizzera nei negoziati internazionali.

Competenza	La Delegazione svizzera è convocata prima della conclusione di trattati internazionali. La decisione della Delegazione svizzera è definitiva e vincolante.
Lingue ufficiali	Le deliberazioni della Delegazione svizzera si svolgono nella lingua nazionale del luogo in cui si tiene la seduta e sono inoltre tradotte in inglese.
Tempo di parola	Il tempo di parola per gli interventi è stabilito e comunicato in anticipo dalla presidenza della seduta. A seconda dell'oggetto, gli interventi vanno annunciati per iscritto o per alzata di mano.
Oratori e oratrici	Sulla chiusura dell'elenco degli oratori e delle oratrici e sulla fine del dibattito decide la presidenza della seduta.
Votazioni	Le votazioni avvengono in forma palese. Ogni membro presente della Delegazione svizzera può votare sì o no oppure astenersi. Hanno diritto di voto esclusivamente i membri presenti.
Questioni procedurali	In tutte le questioni procedurali non disciplinate dal presente regolamento decide la presidenza della seduta.
Polizia della sala	La presidenza della seduta è responsabile del mantenimento dell'ordine nella sala. In caso di disturbo delle deliberazioni o di inosservanza delle istruzioni della presidenza della seduta, le persone possono essere richiamate all'ordine e, in caso di recidiva, espulse dalla sala.

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'apertura della seduta e vale fino alla regolare conclusione delle deliberazioni sul presente trattato di adesione.



Delegazione
svizzera

Note

La raccomandazione del
Consiglio federale non è
ancora disponibile:

SÌ /
NO

Adesione della Svizzera
all'Alleanza internazionale
delle democrazie (AID)
